



La CRA nonostante in passato abbia espresso pareri in merito, si sono creati sul territorio regionale dei comportamenti difformi: ad esempio nel territorio di Bologna e Piacenza ci sono imprese artigiane che hanno nominato quali R.T. soggetti diversi da soci o titolare (associati in partecipazione)

La linea dell'attuale CRA in comune con quella delle associazioni CNA e Confartigianato, condivisa anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, è quella di prevedere che nell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti tecnico professionali per le attività speciali (DM 37; L.122; L.82) debba essere riferito al titolare o al socio partecipante all'attività.

Per salvaguardare le posizioni pregresse si propone quindi di applicare solo per le nuove imprese la legge 443/85: i requisiti tecnico-professionali per le imprese artigiane devono essere posseduti in alternativa dal titolare o dal legale rappresentante/socio lavorante.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

